



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.P.U. 337-1/2023

IL GIUDICE DELEGATO

Nel procedimento iscritto al n. 337 del ruolo dei procedimenti unitari relativi all'anno 2023, avente ad oggetto un ricorso per l'apertura di una procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. Codice della crisi, su ricorso presentato da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Liguori (C.F. [REDACTED]);

- *Ricorrenti*;

Letta la relazione del gestore della crisi e vista la proposta di piano di concordato minore depositata in atti;

Evidenzia quanto segue, adottando il seguente

DECRETO MOTIVATO

Ad un attento esame della documentazione prodotta a corredo dell'istanza di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII, il ricorso appare inammissibile e se ne impone il rigetto per le molteplici ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

Preme innanzitutto rilevare che la procedura di concordato minore di cui si chiede l'apertura viene in alcuni aspetti prospettata come "in continuità". Ci si riferisce, in particolare, all'affermazione di cui a pag. 9 della relazione, con la quale il gestore, [REDACTED], evidenzia che "...gli istanti sono imprenditori e la proposta consentirebbe la prosecuzione dell'attività imprenditoriale...".

Gli istanti, cioè, prospettano la prosecuzione di una attività imprenditoriale che dovrebbe essere quella della [REDACTED] S.a.s. [REDACTED], di cui, come è evidente, il [REDACTED] è socio illimitatamente responsabile.

Ebbene è quantomeno singolare la circostanza che a proporre il ricorso di concordato minore siano unicamente i soci, limitatamente ed illimitatamente responsabili, e non anche la società di cui dovrebbe essere assicurata la continuità. Questi, cioè, intenderebbero, mediante la procedura da sovraindebitamento, ristrutturare tutta la propria debitoria (sia di carattere personale che di carattere sociale), in maniera del tutto indipendente dalla società, debitrice principale per le obbligazioni derivanti dal rapporto sociale.

La questione è suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso così come presentato, in quanto come osservato dalla dottrina più attenta *“il socio illimitatamente responsabile non può accedere in via autonoma ad una procedura negoziale per definire i debiti sociali, fin quando permane in vita la società ed il rapporto sociale...Cio comporta che la società dovrà proporre un concordato minore i cui effetti si produrranno anche in favore del socio illimitatamente responsabile, che si troverà pertanto esdebitato con riferimento alle sole obbligazioni sociali, salvo il patto contrario”* ed ancora *“il socio non è legittimato autonomamente ad esperire una procedura negoziale di sovraindebitamento per la composizione dei debiti sociali, dovendo attendere, a tal fine, l’iniziativa della società”*.

In disparte tali preliminari ed assorbenti considerazioni, il Tribunale, anche nell’ottica di una eventuale riproposizione del ricorso, non può non rilevare la completa inattendibilità ed inadeguatezza della relazione redatta dal gestore della crisi e, prima ancora, del piano di concordato predisposto nell’interesse dei proponenti.

Non può farsi a meno di rilevare, infatti, che le stime relative all’attivo realizzabile nell’ambito della procedura sono state effettuate ipotizzando il presumibile reddito dei ricorrenti derivante dalla detenzione della partecipazione sociale in [REDACTED] S.a.s. per un arco temporale esteso per ben 14 anni.

I ricorrenti ed il gestore, cioè, ipotizzano i redditi conseguibili detenendo la partecipazione sociale in questione:

- senza fornire elementi valutativi di sorta in ordine alle effettive capacità della [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] di generare i redditi di cui alla proposta di piano.

I ricorrenti, infatti, si sono limitati a produrre in atti: le loro dichiarazioni dei redditi relative agli anni precedenti; una relazione attestante il fatturato conseguito dalla predetta società nell’anno 2023; una situazione economica aggiornata al 30 settembre 2023.

Non vi è alcun riferimento alla concreta realizzabilità degli introiti messi a disposizione nel piano, nessuna valutazione prospettica; nessun analitico studio del reddito potenzialmente conseguibile dai proponenti

durante il considerevole arco temporale considerato; nessun dato relativo al mercato di riferimento ed alle relative prospettive; nessuna analisi dei rischi connessi.

La documentazione prodotta, in definitiva, appare del tutto insufficiente ed inidonea ad assicurare, anche solo in via potenziale, il conseguimento di tali redditi per un arco temporale di ben 14 anni.

Per gli stessi motivi deve constatarsi l'inadeguatezza dell'attestazione effettuata dal gestore con riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' evidente che l'inattendibilità dei dati attestati nella relazione avrebbe finito per avere una inammissibile portata decettiva nei confronti dei creditori virtualmente ammessi al voto.

La relazione, infine, appare incompleta ed inadeguata anche con riferimento alla individuazione della massa passiva, atteso che sulla scorta degli schemi predisposti non è possibile individuare con precisione, nell'ambito delle distinte masse dei ricorrenti, la debitoria di carattere sociale e distinguerla, così, da quella di carattere personale.

Per tutti i motivi sovra esposti, si impone il rigetto della domanda di concordato.

Letto l'art. 77 CCII;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di concordato minore.

Si comunichi.

Aversa, 29 marzo 2024.

Il Giudice delegato

Dott. Luciano Ferrara.